

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 29 del 29/11/2023

=====

Il giorno **29** del mese di **novembre** dell'anno **2023** il dott. Rossi Germano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2021 per il triennio 01/12/2021 - 30/11/2024, presso il proprio Studio in Langhirano, ricevuta la seguente documentazione inerente la richiesta di certificazione di controllo inerente il "Intesa Economica per l'anno 2023", oggetto di Contrattazione Integrativa Decentrata ed in particolare:

- ✓ Lettera di richiesta del parere;
- ✓ Ipotesi di intesa economica per l'anno 2023 sottoscritta dalla delegazione trattante in data 20/11/2023, completa del relativo allegato "Fondo anno 2023";
- ✓ Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa, redatte ai sensi dell'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001, datate 29/11/2023 a firma del responsabile del Servizio finanziario, dott. Marco Terzi;
- ✓ Schema di deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione alla firma definitiva del Intesa economica per l'anno 2023;

Preso atto:

1. che gli obiettivi assegnati al personale dipendente del Comune di Luzzara sono contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi – P.D.O. 2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 07/06/2023 e modificato con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 28/09/2023, quale specifica sotto-sezione del PIAO 2023-2025;
 - che sul suddetto fondo le risorse di parte variabile stanziare per complessivi € **21.702,62** sono relative a:
 - risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett b) - CCNL 2019-2021 (€ 84,50 per i dipendenti in servizio al 31/12/2018) per complessivi € 2.197,00. Quota una tantum 2021. Somme non soggette al limite;
 - risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett b) - CCNL 2019-2021 (€ 84,50 per i dipendenti in servizio al 31/12/2018) per complessivi € 2.197,00. Quota una tantum 2022. Somme non soggette al limite;
 - risorse di cui all'art. 79, comma 2 lettera d), del CCNL 16/11/2022, ovvero risparmi accertati a consuntivo 2022 derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario di cui all'14 del CCNL 01/04/1999 per € 4.738,06. Tali somme non soggette al limite di spesa di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;
 - quota parte monte salari 1997 (art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 16/11/2022) per risparmio su indennità posizione e risultato personale incaricato di P.O. per € 3.437,50. Tali somme sono soggette al limite di spesa di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;
 - incentivi per funzioni tecniche per € 7.500,00. Tali somme non soggette al limite di spesa di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;
 - risorse ex art. 604 della Legge n. 234/2021 nella misura dello 0,22% del Monte salari 2018 - quota da destinare in misura proporzionale ai dipendenti non titolari di incarichi di EQ sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 per € 878,06. Somme non soggette al limite;
 - risorse a destinazione vincolata per compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018 (Compensi ISTAT) per € 755,00 non soggette al limite di spesa di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.

2. che sulla base della documentazione prodotta dall'Ente e dall'Ufficio unico del personale presso l'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' (per quanto attiene ai costi di personale dei servizi gestiti in forma associata) alla data odierna per l'anno 2023, risulta essere rispettato il limite di spesa di cui all'art.1, comma 557 della L. 296/2007;

Con l'esame della suddetta documentazione avvenuta in data odierna presentata ed illustrata telefonicamente dal responsabile del servizio finanziario Dott. Terzi Marco, dà conto di quanto appreso:

PARERE AI SENSI ART. 40-BIS COMMA 1 D.LGS. 165/2001 SULL' IPOTESI DI INTESA ANNUALE 2023 SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

Richiamati i seguenti atti:

- ✓ deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 23/08/2023, ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE DELL'INTESA ECONOMICA SUL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2023";
- ✓ determinazione del responsabile del servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi' n. 215 del 25/08/2023, ad oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022";

Richiamati:

- ✓ l'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001, il quale demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
- ✓ l'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1 del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, unitamente al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Tenuto conto che detto controllo deve essere effettuato prima dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'intesa economica 2023, sulla base della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Esaminata la seguente documentazione:

- ✓ Ipotesi di Intesa Economica per l'anno 2023 sottoscritta dalla delegazione trattante in data 20/11/2023, completa del relativo allegato "Fondo anno 2023";
- ✓ Prospetti di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023;
- ✓ Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria sull'ipotesi di accordo in esame redatte dal responsabile del Servizio finanziario;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2022 ha rispettato:

- ✓ gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- ✓ i vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;

Preso atto inoltre del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Rammentato che le regole sul blocco delle risorse decentrate, introdotto dal D.L.78/2010, sono state modificate nel tempo come segue:

- ✓ a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ✓ a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio erano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- ✓ nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) veniva introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- ✓ l'art. 23, comma 2 del dlgs. 75/2017 ha da ultimo stabilito che: "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)";

Rilevato che dalla documentazione e dai prospetti allegati ed esaminati emerge un fondo per l'anno 2023, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così quantificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge:

Descrizione	Fondo 2023	Fondo 2022	Differenza 2023 vs 2022
Risorse stabili (al LORDO delle decurtazioni)	64.693,14	58.454,74	6.238,40
Risorse variabili (al LORDO delle decurtazioni)	21.989,80	15.010,19	6.979,61
Totale	86.682,94	73.464,93	13.218,01
Decurtazioni di parte stabile e variabile	908,97	-	908,97
Totale Fondo da certificare	85.773,97	73.464,93	12.309,04

Verificato che l'aumento del Fondo 2023 rispetto al Fondo dell'anno 2022, di complessivi € 12.309,04 è così determinato nel dettaglio:

DESCRIZIONE VOCE	2023	2022	DIFF. 2023 VS 2022
FONDO 2023 VS 2022	85.773,97	73.464,93	12.309,04

C O M U N E D I L U Z Z A R A – Provincia di Reggio Emilia –

Unico importo consolidato ex art. 67, comma 1 - CCNL 2016-2018	56.670,66	56.670,66	-
Decurtazione per incremento retribuzione di posizione/risultato ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. u) del CCNL 2019-2021	- 1.250,00	- 1.250,00	-
Stabili (83,20€ personale in servizio al 31/12/2015)	2.246,40	2.246,40	-
Stabili - Incremento di cui all'art. 79, comma 1, lett b) - CCNL 2019-2021 (€ 84,50 per i DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018). Quota 2023 e seguenti	2.197,00	-	2.197,00
Stabili - risorse per adeguamento del limite ex art. 33 del decreto-legge 34/2019 per aumento del personale in servizio nell'anno corrente rispetto al 31/12/2018 e art. 79, comma 1, lett. c) del CCNL 2019-2021	-	-	-
Stabili - Differenziali PEO art.79, comma 1, lett. d) CCNL 2019-2021	903,75	-	903,75
Stabili - Differenziale costo cat. B1-B3G e D1-D3G a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (01/04/2023) (art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021)	2.515,86	-	2.515,86
Stabili - Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett b) - CCNL 2016-2018	787,68	787,68	-
Stabili - Incremento art. 67, comma 2) lett. c) CCNL 2016-2018 SU CESSATI ANNO PRECEDENTE	621,79		621,79
Variabili - Somme di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018	287,18		287,18
Decurtazione per adeguamento al limite dell'art.23, comma 2 del Dlgs. 75/2017	- 908,97		- 908,97
Variabili - Incremento risorse parte variabile su quota parte monte salari 1997 (art. 79, comma 2, lett. b CCNL 2019-2021: 1,2% SU Monte salari 1997 di totali: 13.251,13€)	3.437,50	3.437,50	-
Variabili - Incentivi per funzioni tecniche	7.500,00	7.500,00	-
Variabili economie lavoro straordinario Anno precedente	4.738,06	4.072,69	665,37
Variabili (84,50€ personale in servizio al 31/12/2018) - quota una tantum 2021	2.197,00	-	2.197,00
Variabili (84,50€ personale in servizio al 31/12/2018) - quota una tantum 2022	2.197,00	-	2.197,00
Variabili - Risorse ex art. 604 della Legge n. 234/2021 nella misura dello 0,22% del Monte salari 2018 da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 (P.O.)	878,06	-	878,06

Variabili - Risorse per compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018 (Compensi ISTAT)	755,00	-	755,00
---	--------	---	---------------

Preso atto che le risorse del fondo ed i relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali trovano copertura nel bilancio 2023-2025 – anno 2023;

Raccomanda la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ la spesa relativa all'applicazione dell'ipotesi di intesa economica - anno 2023 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- ✓ i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'ente;
- ✓ che per l'anno 2023, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili armonizzati, la contrattazione sia definita ed approvata entro il 31.12.2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL REVISORE DEI CONTI

certifica

la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di intesa economica per l'anno 2023, quest'ultima per un ammontare complessivo di euro **85.773,97**, con le disposizioni del CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 ed i vincoli di bilancio per l'esercizio 2023.

esprime

Parere favorevole in ordine:

- ✓ all'ipotesi di intesa economica per l'anno 2023, siglata dalla delegazione di parte pubblica del Comune di Luzzara con le R.S.U e le Delegazioni Sindacali territoriali in data 20/11/2023, ed alle Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria coerente con la normativa di legge;
- ✓ alla compatibilità normativa e finanziaria della medesima ipotesi di intesa economica per l'utilizzo del Fondo risorse decentrate - personale dipendente del Comune di Luzzara per l'anno 2023.

Langhirano (PR), li **XX/11/2023**

*Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Germano Rossi*